



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 2 maggio 2018
Prot. n. 053/18/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: DM 19.01.2018 n. 31: Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, co. 9 e 104, co. 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, è stato pubblicato il D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018, recante “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, co. 9 e 104, co. 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*”, entrato in vigore il 25 aprile u.s..

Ai sensi, infatti, dell’art. 103, co. 9, “*Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze*” e, ai sensi dell’art. 104, co. 9, “*Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalità di cui all’articolo 103, comma 9*”.

In attuazione della predetta normativa, il DM si compone di 3 articoli e due Allegati (Allegato “A” e “B”), relativi rispettivamente agli schemi tipo e alle schede tecniche.

In generale, le garanzie - come si legge nel testo del decreto - possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti; in questo caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote (**articolo 1, comma 2, del DM**).

La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti stessi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore (**articolo 1, comma 2, del DM**); le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie o indicate unitariamente nell’unico atto dovranno corrispondere in ogni caso all’importo complessivo garantito (**articolo 1, comma 3, del DM**).

A fini di semplificazione delle procedure gli offerenti e gli appaltatori presentano alle stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’Allegato B di cui al decreto in esame, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente (**articolo 1, comma 5, del DM**).

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Si precisa, da ultimo, che il decreto in oggetto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi, con cui si indice la procedura di gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (**articolo 2 del DM**).

Per una disamina completa del D.M. si riporta di seguito il link di collegamento alla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario.

Cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE